

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DI UTENSILI, CONSUMABILI E PARTI DI RICAMBIO

1. DEFINIZIONI

Ad eccezione delle ipotesi in cui sia richiesto diversamente dal contesto, al Contratto si applicheranno le seguenti definizioni:

- “**Giorno Lavorativo**” significa un giorno (diverso dal Sabato o dalla Domenica) in cui le banche sono aperte per affari in Italia;
- “**Acquirente**” significa qualsiasi persona o ente che sia interessato ad acquistare i Prodotti da MEI;
- “**Contratto**” significa l’accordo formato dalla Conferma d’Ordine e dalle presenti Condizioni Generali, concluso da ed entrato in vigore tra MEI e l’Acquirente in conformità all’Articolo 3 delle presenti Condizioni Generali, che regoleranno la formazione, interpretazione, esecuzione e risoluzione del Contratto;
- “**Informazioni Riservate**” significa tutte le informazioni divulgate da una Parte (d’ora in avanti, “**Parte Divulgante**”) all’altra Parte (d’ora in avanti, “**Parte Ricevente**”) o apprese o osservate dalla Parte Ricevente o dai suoi dipendenti, incluse sia informazioni espressamente segnate dalla Parte Divulgante di volta in volta come “confidenziali” (o con altre parole o indicazioni che indichino la loro natura confidenziale), sia informazioni che per loro natura o contenuto sia da ritenersi riservate a prescindere da qualsiasi indicazione data dalla Parte Divulgante, e riguardanti: (a) gli affari o i piani d’affari, i dati sull’utilizzo, i dati sui costi e sui prezzi e sugli sconti, i software, le tecniche di programmazione, la conservazione dei dati e relative procedure, tutte le informazioni di proprietà (compresi il software MEI e i prodotti IP), il know-how, i segreti commerciali come regolati dalla legge applicabile (come la Direttiva 2016/943/EU localmente recepita), i materiali tecnici e non, i Prodotti, le specifiche dei Prodotti, i processi, i piani e le strategie di vendita e marketing, i disegni dell’altra Parte; (b) le informazioni di Parti Terze nei cui confronti l’Acquirente o MEI abbiano un obbligo di riservatezza; (c) ogni discussione o procedimento riguardante ciascuna delle suddette informazioni, divulgate in forma orale, elettronica, visiva, scritta o in qualsiasi altra forma; e (d) qualsiasi informazione sviluppata o ricavata da ciascuna Parte a partire dalle informazioni descritte nelle precedenti clausole (a), (b) e (c). Il fatto che la Parte Divulgante segni o identifichi come riservate o proprietarie specifiche informazioni sarà indicativo del fatto che tale Parte ritenga tali informazioni come riservate o proprietarie, ma la mancata identificazione non determinerà in via definitiva che tali informazioni siano o meno considerate dalla Parte Divulgante riservate. Nelle Informazioni Riservate saranno comprese le condizioni del Contratto, non invece quelle informazioni di cui la Parte Ricevente può dimostrare che: (i) fossero legittimamente in suo possesso e messe per iscritto prima del momento della divulgazione da parte o per conto della Parte Divulgante, purchè non siano oggetto di un ulteriore obbligo di riservatezza; (ii) siano o siano diventate generalmente accessibili al pubblico purchè ciò non sia avvenuto tramite una violazione del presente Contratto da parte della Parte Ricevente o dei suoi dipendenti; (iii) sia stata ottenuta da una Parte Terza la quale aveva legittimamente il diritto di possedere tale Informazione Riservata e non aveva alcun obbligo di riservatezza nei confronti della Parte Divulgante o delle sue affiliate; o (iv) sia stata indipendentemente sviluppata da, o per, la Parte Ricevente senza riferimento, aiuto o affidamento sulle Informazioni Riservate della Parte Divulgante, purchè la Parte Ricevente provi in modo univoco e inequivocabile tali circostanze per iscritto.
- “**Evento di Forza Maggiore**” significa il verificarsi di un evento o di una circostanza che preclude o impedisce ad una Parte (d’ora in avanti, “**Parte Interessata**”) di adempiere uno o più delle sue obbligazioni contrattuali in forza del Contratto, se e nella misura in cui la Parte Interessata dall’impedimento possa ragionevolmente provare che: (a) tale impedimento sia oltre il suo ragionevole controllo; e (b) non sarebbe stato ragionevolmente possibile prevederlo al momento della conclusione del Contratto; e (c) gli effetti dell’impedimento non potevano essere ragionevolmente evitati o superati dalla Parte Interessata. Si presume che i seguenti eventi che colpiscono una Parte soddisfino le condizioni di cui sopra: guerre (dichiarate o non), ostilità, invasioni, atti di nemici stranieri, estese mobilitazioni militari, guerre civili, rivolte, ribellioni e rivoluzioni, potere militare o usurpazioni, insurrezioni, atti di terrorismo, sabotaggio o pirateria; restrizioni monetarie o commerciali, embarghi, sanzioni; atti delle autorità, sia legittimi che illegittimi, pandemie (incluse le misure restrittive adottate al fine di prevenire la diffusione delle malattie o dei virus),

conformità alle leggi o agli ordini governativi, espropriazioni, sequestri di opere, requisizioni, nazionalizzazioni; peste, epidemie, disastri naturali o eventi naturali estremi; esplosioni, incendi, distruzione dell'attrezzatura, prolungati malfunzionamenti dei sistemi di trasporto, di telecomunicazioni, di informazione o di energia; generali disturbi del lavoro come boicottaggi, scioperi e serrate, rallentamenti, occupazioni di fabbriche e locali. In nessun caso l'Acquirente ha il diritto di invocare l'Evento di Forza Maggiore al fine di ritardare anche solo uno dei suoi obblighi di pagamento;

- **"Condizioni Generali"** significa le presenti condizioni generali di vendita di Utensili, Consumabili e Parti di Ricambio;
- **"Proprietà Intellettuale"** significa, senza limitazioni, (a) qualsiasi brevetto, divulgazione di invenzioni, inclusi continuazioni, divisionali, continuazioni in parti, riemissioni, riesami, estensioni e certificati protettivi complementari, e qualsiasi domanda e/o registrazione degli stessi; (b) marchi di fabbrica, marchi di servizio, nomi, nomi aziendali, nomi commerciali, nomi di dominio, loghi, slogan di software (incluso il Software MEI), trade dress, diritti di design, e le altri simili denominazioni di fonte o di origine e tutte le applicazioni e/o registrazioni conseguenti; (c) i copyrights e gli oggetti coperti da copyright e tutte le applicazioni e/o registrazioni conseguenti; e (d) informazioni e know-how, pratiche, tecniche, metodi, processi, idee, concetti, invenzioni, sviluppi, specificazioni; e) qualsiasi domanda di protezione o registrazione di tutti i diritti di cui sopra (ossia ai sensi delle let. da (a) a (d)) e tutti i relativi rinnovi ed estensioni esistenti in qualsiasi parte del mondo; e f) tutti gli altri diritti di proprietà industriale e intellettuale protetti da qualsiasi legge applicabile esistenti in qualsiasi parte del mondo - siano essi registrati o non registrati - e i diritti simili o analoghi ai diritti di cui sopra (ossia ai sensi delle let. da (a) a (e)) in qualsiasi giurisdizione;
- **"Leggi"** significa, collettivamente, tutte le leggi internazionali, sovranazionali, nazionali, federali, statali, provinciali, regionali e locali, direttive, statuti, ordinanze, codici, norme, regolamenti, ordini, decreti, linee guida e le altre dichiarazioni delle autorità governative, amministrative o giudiziarie aventi forza di legge, sia esistenti al momento della conclusione del contratto sia successivamente promulgate, emanate, adottate o emendate;
- **"MEI"** significa MEI S.r.l., una società legittimamente organizzata ed esistente secondo la legge italiana e con sede legale in via Ing. G. Caproni 50, (24036) Ponte S. Pietro (BG), Italia;
- **"Offerta"** significa il documento non vincolante emesso da MEI e che elenca le condizioni commerciali applicabili alla vendita dei Prodotti richiesti dall'Acquirente. Le condizioni commerciali dell'Offerta devono essere considerate valide e applicabili per un periodo di 30 (trenta) giorni di calendario a partire dalla data ivi riportata, a meno che non sia diversamente specificato.
- **"Conferma d'Ordine"** significa il documento emesso da MEI e sottoposto all'Acquirente che include l'indicazione della Data di Spedizione (come sotto definita) prevista e che incorpora per richiamo le presenti condizioni generali;
- **"Parte"** e/o **"Parti"** significa MEI e l'Acquirente considerate singolarmente o congiuntamente;
- **"Prodotti"** significa gli utensili (d'ora in avanti, **"Utensili"**) e/o i consumabili (d'ora in avanti, **"Consumabili"**) e/o le parti di ricambio (d'ora in avanti, **"Parti di Ricambio"**) offerti da MEI e inclusi nell'Offerta;
- **"Ordine d'Acquisto"** significa il/gli ordine/i emessi dall'Acquirente per l'acquisto dei Prodotti;
- **"Prezzo d'Acquisto"** significa esclusivamente il Prezzo dei Prodotti con l'esclusione di ogni altra componente del prezzo (per esempio, il prezzo per l'imballaggio dei Prodotti);
- **"Parte Terza"** significa ogni soggetto (persona fisica o giuridica) diversa delle Parti.

2. CONTRATTO

- 2.1 Il Contratto consisterà unicamente nella Conferma d'Ordine e nelle presenti Condizioni Generali. In caso di contrasto di disposizioni tra i due documenti, si applicherà il seguente ordine di priorità: (i) Conferma d'Ordine; (ii) Condizioni Generali.
- 2.2 In nessuna circostanza l'Acquirente ha il diritto di pretendere e/o imporre l'applicazione di condizioni diverse da quelle contenute nel Contratto e, di conseguenza, qualsiasi altra condizione di vendita e/o di acquisto che possa essere specificata dall'Acquirente nell'Ordine di Acquisto (o in qualsiasi altro documento) o, in ogni caso, specificata o spedita dall'Acquirente, oralmente o per iscritto, in qualsiasi fase delle negoziazioni contrattuali e/o anche

successivamente alla conclusione del Contratto, e qualsiasi altra condizione generale dell'Acquirente, a prescindere dalle modalità con cui sia inviata o sottoposta all'attenzione di MEI (incluso qualsiasi riferimento al sito dell'Acquirente) non verrà applicata alla fornitura dei Prodotti e/o non potrà essere fatta valere nei confronti di MEI.

- 2.3 Il Contratto sarà valido, efficace e vincolante per MEI esclusivamente nel caso in cui si sia formato in conformità all'Articolo 3 delle presenti Condizioni Generali.
- 2.4 Il Contratto costituisce l'intero accordo intercorso tra le Parti in relazione alla fornitura dei Prodotti e prevarrà su e sostituirà tutte le precedenti negoziazioni, dichiarazioni e/o accordi relativi alla suddetta fornitura, sia scritti che orali. Nessun emendamento o modifica apportata ad una condizione del Contratto sarà valida a meno che non sia effettuata per iscritto e sottoscritta da entrambe le Parti.

3. FORMAZIONE DEL CONTRATTO

- 3.1 Ciascun Contratto relativo alla fornitura dei Prodotti sarà considerato efficace, valido e vincolante per le Parti in accordo con la seguente procedura:
- a) A seguito di richiesta dell'Acquirente, MEI emetterà e fornirà all'Acquirente un'Offerta. L'Offerta non sarà vincolante per MEI ma costituirà semplicemente un invito rivolto all'Acquirente a presentare un Ordine d'Acquisto. Tutte le Offerte saranno quindi revocabili e/o modificabili da parte di MEI senza necessità di alcuna previa notifica all'Acquirente.
 - b) A seguito della ricezione dell'Offerta, l'Acquirente emetterà e fornirà a MEI un Ordine d'Acquisto ai fini dell'acquisto dei Prodotti, specificandone la tipologia e la quantità, in conformità con le condizioni commerciali dell'Offerta. Ciascun Ordine d'Acquisto deve essere presentato dall'Acquirente in forma scritta e non sarà efficace o vincolante nei confronti di MEI a meno che non si realizzi quanto previsto negli Articoli 3.2 e 3.3 delle presenti Condizioni Generali. In ogni caso, MEI, a sua esclusiva discrezione, avrà sempre il diritto di rifiutare un Ordine d'Acquisto.
 - c) Entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla ricezione dell'Ordine di Acquisto, MEI potrà:
 - (i) emettere e fornire all'Acquirente una Conferma d'Ordine; o
 - (ii) in caso di eventuali questioni aperte o informazioni mancanti, contattare l'Acquirente al fine di chiedere chiarificazioni sulle previsioni dell'Ordine di Acquisto e, a seguito della ricezione delle chiarificazioni richieste o della chiusura delle eventuali questioni aperte, fornire all'Acquirente la Conferma d'Ordine.
 - d) In ogni caso, prima dell'emissione della Conferma d'Ordine e/o prima della spedizione dei Prodotti, MEI può verificare la disponibilità dei Prodotti nel suo magazzino ed emettere la Conferma d'Ordine e/o pianificare la spedizione dei Prodotti in base alla disponibilità dei Prodotti.
 - e) Entro e non oltre 3 (tre) Giorni Lavorativi dalla ricezione della Conferma d'Ordine, l'Acquirente dovrà fornire a MEI la Conferma d'Ordine debitamente sottoscritta con la quale confermerà la sua accettazione incondizionata della Conferma d'ordine e delle presenti Condizioni Generali.
 - f) Se una qualsiasi informazione tecnica o documento è richiesto da MEI per realizzare debitamente la spedizione e/o per completare la fornitura dei Prodotti, l'Acquirente li fornirà a MEI senza ritardo e, in ogni caso, non oltre 10 (dieci) Giorni Lavorativi successivi al ricevimento della relativa richiesta.
- 3.2 Il Contratto sarà considerato efficace, valido e vincolante per le Parti (alternativamente):

- a) al momento della ricezione da parte di MEI della Conferma d'Ordine debitamente sottoscritta dall'Acquirente; o
- b) nel caso in cui l'Acquirente non fornisca a MEI la copia firmata della Conferma d'Ordine,
 - (i) al momento in cui l'Acquirente esegua una qualsiasi delle sue obbligazioni contrattuali. Al contrario, l'esecuzione da parte di MEI di una qualsiasi delle sue obbligazioni contrattuali non implicherà e non sarà interpretata come una tacita o implicita accettazione di termini o condizioni diversi da quelli inclusi nella Conferma d'ordine o nelle presenti Condizioni generali; o, in ogni caso
 - (ii) 5 (cinque) Giorni Lavorativi dopo la data in cui MEI ha inviato all'Acquirente la Conferma d'Ordine.

3.3 È inteso tra le Parti che a seguito dell'emissione della Conferma d'ordine, l'Acquirente non potrà risolvere, cancellare o modificare nessun Ordine d'Acquisto senza il preventivo consenso scritto di MEI. Nel caso in cui MEI, a sua sola discrezione, garantisca (per iscritto) all'Acquirente la possibilità di emendare, risolvere o cancellare un Ordine, all'Acquirente è comunque richiesto di rimborsare MEI di qualsiasi costo o spesa eventualmente sostenuti e, eventualmente, MEI avrà diritto di rinviare la Data di Spedizione.

3.4 In ogni caso, il Contratto sarà regolato solo ed esclusivamente dalla Conferma d'Ordine e dalle presenti Condizioni Generali.

4 OGGETTO DEL CONTRATTO

MEI accetta di vendere, e l'Acquirente accetta di comprare i Prodotti così come descritti nella Conferma d'Ordine in conformità con i termini e le condizioni del Contratto (ossia la Conferma d'Ordine e le presenti Condizioni Generali).

5 SPEDIZIONE DEI PRODOTTI

5.1 MEI si impegna a spedire all'Acquirente i Prodotti in conformità agli Incoterm EXW (Incoterms 2020) presso la sede di MEI. Le Parti sin d'ora convengono che la data di spedizione dei Prodotti sarà la data di ritiro dei Prodotti presso la sede di MEI (d'ora in avanti, "Data di Spedizione").

5.2 La Data di Spedizione indicata nella Conferma d'Ordine sarà considerata puramente indicativa e, pertanto, MEI non sarà in nessun caso responsabile per nessun danno, spesa, costo, perdita di profitto derivante dal qualsivoglia ritardo della spedizione.

5.3 In ogni caso, MEI non verrà ritenuta responsabile per nessun danno, spesa, costo, perdita di profitto derivante da qualsivoglia ritardo nella spedizione attribuibile a suoi eventuali sub-fornitori.

5.4 In caso di qualsivoglia ritardo attribuibile all'Acquirente (per esempio, qualsiasi ritardo nel pagamento):

- a) MEI avrà il diritto di rinviare conseguentemente la Data di Spedizione; e
- b) MEI potrà depositare in magazzino i Prodotti e l'Acquirente sosterrà i rischi, i costi e le spese derivanti da, relativi a o connessi a tale ritardo o deposito.

6 IMBALLAGGIO

6.1 All'Acquirente è richiesto di fornire, all'interno dell'Ordine di Acquisto, informazioni chiare e precise sul tipo di imballaggio che deve essere usato per la spedizione dei Prodotti. In ogni caso, MEI, a sua esclusiva discrezione, avrà

il diritto di spedire i Prodotti con il loro imballaggio standard.

- 6.2 In ogni caso, il prezzo dell'imballaggio dovrà essere pagato dall'Acquirente in aggiunta al prezzo di acquisto dei Prodotti (d'ora in avanti, "Prezzo d'Acquisto").
- 6.3 Al momento del ritiro dei Prodotti presso la sede di MEI, all'Acquirente o, in ogni caso, al vettore scelto dall'Acquirente per i ritiri dei Prodotti, è richiesto di ispezionare attentamente le condizioni dell'imballaggio e di segnalare immediatamente (per iscritto) ogni eventuale difetto a MEI. Se l'Acquirente o il vettore non segnalano qualsivoglia difetto e/o non conformità durante le operazioni di ritiro, qualsiasi futuro reclamo riguardante l'imballaggio sarà considerato come rinunciato dall'Acquirente.

7 PREZZO E TERMINI DI PAGAMENTO

7.1 Prezzo

- a) I Prezzi d'Acquisto indicati nell'Offerta e/o nella Conferma d'Ordine dovranno essere considerati i prezzi applicabili solo ai Prodotti specificamente inclusi in tale Offerta o Conferma d'Ordine.
- b) Tutte le tasse, i costi di imballaggio, i costi di spedizione per mare, i costi di installazione non sono inclusi nel Prezzo d'Acquisto, a meno che non sia previsto diversamente nell'Offerta o nella Conferma d'Ordine.
- c) MEI ha il diritto di modificare e adeguare il Prezzo d'Acquisto in ogni momento (anche successivamente al completamento/perfezionamento del Contratto) ogni volta che tali adattamenti di prezzo siano necessari o opportuni a motivo di cause o eventi che sono al di là del controllo di MEI. In tali casi, MEI invierà all'Acquirente una notifica per comunicare tale modifica del prezzo.

7.2 Pagamenti

- a) L'Acquirente dovrà pagare il Prezzo d'Acquisto e ogni altro corrispettivo dovuto a MEI in conformità con i termini e le condizioni previste nella Conferma d'Ordine. È inteso che eventuali spese di riscossione, commissioni bancarie, imposte di bollo o qualsiasi altro costo relativo al/ai pagamento/i dei Prodotti dovranno essere pagati dall'Acquirente.
- b) L'Acquirente non può sospendere nessun pagamento per nessuna ragione e non può compensare pagamenti o altre somme dovute a MEI in relazione al Contratto con somme che MEI potrebbe dover corrispondere all'Acquirente in relazione al Contratto.
- c) Qualsiasi ritardo da parte dell'Acquirente nell'adempire ad una qualsiasi delle sue obbligazioni di pagamento farà sorgere immediatamente in capo a MEI il diritto di:
- (i) addebitare all'Acquirente gli interessi previsti dalla legge n. 231/2002 (in aggiunta a qualsiasi altro costo, spesa o danno aggiuntivi eventualmente sostenuti da MEI);
 - (ii) se il ritardo è precedente alla spedizione dei Prodotti, sospendere immediatamente la produzione, la vendita e/o la spedizione dei Prodotti; e
 - (iii) se il ritardo è successivo alla spedizione dei Prodotti, sospendere immediatamente l'esecuzione di qualsiasi altro servizio o attività che deve essere svolta a favore dell'Acquirente in relazione ai Prodotti o a qualsiasi altro prodotto di MEI.
- d) Nel caso in cui il pagamento venisse anche parzialmente ritardato da parte dell'Acquirente per più di 15 (quindici) giorni di calendario, MEI, senza alcun pregiudizio a qualsiasi altro rimedio messo a disposizione dal Contratto o dalle Leggi applicabili:

- (i) avrà il diritto di risolvere immediatamente il contratto in base all'art. 1456 del Codice Civile; e/o
 - (ii) avrà il diritto di richiedere all'Acquirente il pagamento di una penale pari al 1,5% del totale importo non pagato per ogni mese di calendario, senza alcun pregiudizio al diritto di MEI a richiedere ulteriori risarcimenti per qualsiasi maggior danno sostenuto.
- e) In caso di qualsivoglia ritardato o mancante pagamento relativo alla vendita delle macchine MEI, MEI avrà il diritto di sospendere la fornitura dei Prodotti fino a quando l'Acquirente adempia a tutte le sue obbligazioni di pagamento.
- f) MEI avrà il diritto e sarà libera di trasferire e/o cedere uno qualsiasi dei suoi crediti a qualsiasi Parte Terza.
- g) Se, a seguito della formazione del Contratto, si verificano circostanze riguardanti le condizioni finanziarie dell'Acquirente che minaccino la capacità dell'Acquirente di adempiere le sue obbligazioni di pagamento, MEI avrà il diritto di sospendere la produzione, la vendita e/o la spedizione dei Prodotti e di richiedere:
- (i) l'integrale pagamento dei prodotti in anticipo; oppure
 - (ii) che l'Acquirente fornisca a MEI una garanzia adeguata e accettabile al fine di garantire le sue obbligazioni di pagamento nei confronti di MEI in forza del Contratto.
- Nel caso in cui l'Acquirente non soddisfi la richiesta di MEI, MEI avrà il diritto di risolvere il Contratto, in aggiunta a tutti gli altri rimedi previsti dalla Legge o specificati nel Contratto.

8. TRASFERIMENTO DEL RISCHIO E RISERVA DELLA PROPRIETA'

- 8.1 Alla Data di Spedizione tutti i rischi di perdita o danno relativi ai Prodotti saranno trasferiti all'Acquirente e di conseguenza, a seguito di tale data, l'Acquirente sosterrà tutti i rischi per qualsiasi perdita o danno dei Prodotti. In caso di qualsiasi ritardo nella spedizione attribuibile all'Acquirente, tutti i rischi di perdita o danno relativi ai Prodotti saranno considerati trasferiti all'Acquirente dal momento in cui i Prodotti sono resi disponibili per il ritiro (data di ritiro).
- 8.2 Sin d'ora le Parti ulteriormente concordano che la proprietà dei Prodotti sarà considerata trasferita da MEI all'Acquirente solo con il ricevimento da parte di MEI del totale pagamento del Prezzo d'Acquisto e, di conseguenza, durante il periodo di riserva di proprietà, l'Acquirente:
- a) dovrà trattare i Prodotti attentamente e, in ogni caso, sarà ritenuto responsabile per ogni eventuale danno dei Prodotti verificatosi durante tale periodo; e
 - b) non avrà diritto di vendere, disporre o gravare con garanzie, pegni o ipoteche i Prodotti o, in ogni caso, intraprendere una qualsiasi altra azione che potrebbe incidere sul diritto di MEI sui Prodotti.
- 8.3 L'Acquirente si obbliga ad adempiere (a sue sole spese) a tutte le formalità previste dalla Legge applicabile al fine di assicurare che la riserva di proprietà stabilita nell'Articolo 8.2 possa essere fatta valere da MEI contro qualsiasi Parte Terza.

9. ACCETTAZIONE E INSTALLAZIONE

9.1 Accettazione dei Prodotti da parte dell'Acquirente

- a) Senza alcun pregiudizio alle disposizioni previste nei successivi Articoli 10, 11 e 12, i Prodotti saranno considerati accettati dall'Acquirente (d'ora in avanti, "Accettazione") e conformi a tutti i requisiti tecnici concordati nel Contratto alla Data di Spedizione.

9.2 Installazione

- a) L'installazione dei Prodotti sulle macchine MEI sarà eseguita dal personale dell'Acquirente adeguatamente formato seguendo le istruzioni eventualmente fornite da MEI.
- b) In ogni caso, MEI non sarà responsabile per: (i) nessun danno derivante da un'installazione dei Prodotti che non sia stata eseguita in conformità alle istruzioni di MEI; e (ii) nessun danno ai Prodotti verificatosi durante il periodo dalla Data di Spedizione alla data dell'installazione.

10. RECLAMI PER NON CONFORMITA' DELLA SPEDIZIONE CON L'OFFERTA E/O CON LA CONFERMA D'ORDINE

- 10.1 La non conformità della spedizione con l'Offerta e/o con la Conferma d'Ordine significa che l'Acquirente sostiene che: (i) la tipologia dei Prodotti spediti non coincide con la tipologia dei Prodotti specificati nell'Offerta e/o nella Conferma d'Ordine; o (ii) la quantità dei Prodotti spediti non coincide con la quantità dei Prodotti specificata nell'Offerta e/o nella Conferma d'Ordine (d'ora in avanti, collettivamente, "**Non Conformità della Spedizione**").
- 10.2 Tutti e ciascun reclamo riguardanti la presunta Non Conformità della Spedizione (d'ora in avanti, "**Reclamo di Non Conformità**") dovranno essere notificati dall'Acquirente a MEI per iscritto (d'ora in avanti, "**Notifica del Reclamo di Non Conformità**") entro 8 (otto) giorni dalla ricezione dei Prodotti.
- 10.3 A seguito della ricezione del Reclamo di Non Conformità, MEI avrà il diritto di verificare i Prodotti forniti e tutta la documentazione relativa a tale fornitura.
- 10.4 Se MEI deciderà che il Reclamo di Non Conformità è tempestivo, legittimo e fondato, MEI spedisce la tipologia e/o la quantità dei Prodotti specificati nell'Offerta e/o nella Conferma d'Ordine, posto che all'Acquirente sarà chiesto di restituire a MEI i Prodotti non conformi originariamente spediti.
- 10.5 Se MEI contesterà o rigetterà, per qualsivoglia ragione, il Reclamo di Non Conformità, le Parti dovranno cooperare in buona fede e con la massima diligenza per cercare di trovare una soluzione amichevole sulla questione, posto che, nel caso in cui le Parti non riescano a trovare una soluzione amichevole entro 30 (trenta) giorni, si applicherà l'Articolo 22.2 delle presenti Condizioni Generali.

11. GARANZIA DELLE PARTI DI RICAMBIO E LIMITAZIONI

(valida e applicabile solo nel caso in cui i Prodotti acquistati siano Parti di Ricambio)

11.1 Garanzia delle Parti di Ricambio

- a) Le Parti di Ricambio sono conformi alle specifiche applicabili purché le Parti di Ricambio vengano usate secondo le normali condizioni di lavoro e con l'eccezione dell'usura (d'ora in avanti, "**Garanzia delle Parti di Ricambio**"). In nessun caso MEI garantisce il risultato che si otterrà dall'uso delle Parti di Ricambio in caso di qualsiasi uso improprio delle Parti di Ricambio da parte dell'Acquirente.
- b) La Garanzia delle Parti di Ricambio sarà valida:
 - in caso di Parti di Ricambio nuove, per un massimo di 1,800 ore lavorative o per un periodo di 12 (dodici) mesi dalla Data di Spedizione; è inteso che il termine della Garanzia è rappresentato dal verificarsi della circostanza che tra le due si realizza per prima; oppure
 - in caso di Parti di Ricambio riparate, per un massimo di 900 ore lavorative o per un periodo di 6 (sei) mesi

dalla Data di Spedizione; è inteso che il termine della Garanzia è rappresentato dal verificarsi della circostanza che tra le due si realizza per prima

(d'ora in avanti, "Periodo di Garanzia").

La Garanzia delle Parti di Ricambio è non trasferibile e non cedibile da parte dell'Acquirente ad alcuna Parte Terza.

- c) Senza pregiudizio a qualsiasi altra limitazione prevista nel Contratto, anche in deroga alla Legge Applicabile la Garanzia delle Parti di Ricambio coprirà solo ed esclusivamente: (i) la riparazione o la sostituzione delle Parti di Ricambio difettose (posto che all'Acquirente, a sue spese, sarà richiesto di restituire le Parti di Ricambio difettose a MEI); e (ii) le ore lavorative di riparazione eseguite dal personale di MEI (d'ora in avanti, (i) e (ii) collettivamente, "Lavori in Garanzia").
- d) La Garanzia delle Parti di Ricambio sostituisce ogni ulteriore o aggiuntiva garanzia da prodotto eventualmente prevista dalla legge applicabile, di conseguenza MEI non rilascia nessun'altra dichiarazione o garanzia, espressa o implicita (incluse garanzie implicite di commerciabilità, idoneità per uno scopo particolare e non violazione) riguardante i Prodotti, e tutte le altre assicurazioni, garanzie, condizioni e dichiarazioni, sia espresse che implicite, sono sin d'ora espressamente escluse.
- e) La Garanzia delle Parti di Ricambio deve essere considerata autonoma dalla garanzia eventualmente esistente in relazione alle macchine di MEI.

11.2 Limitazioni della Garanzia delle Parti di Ricambio

- a) La Garanzia delle Parti di Ricambio non include:
 - (i) Riparazione o sostituzione delle Parti di Ricambio usurate;
 - (ii) costi di trasporto di personale o materiale (Km e tempo) associati ai Lavori in Garanzia ;
 - (iii) costi aggiuntivi (hotel, ristorante, etc.) associati alla sostituzione delle Parti di Ricambio difettose; e
 - (iv) il risarcimento per qualsiasi danno, costo o spesa derivante dall'uso continuativo delle Parti di Ricambio difettose.
- b) La Garanzia delle Parti di Ricambio non sarà valida e applicabile in caso di (alternativamente):
 - (i) mancati o ritardati pagamenti da parte dell'Acquirente;
 - (ii) uso improprio e/o modifiche non autorizzate delle Parti di Ricambio;
 - (iii) scadenza del Periodo di Garanzia; e
 - (iv) Reclami in Garanzia presentati in difformità a quanto stabilito nell'Articolo 12 delle presenti Condizioni Generali.

12 RECLAMI IN GARANZIA

12.1 Tutti e ciascun reclamo riguardanti la Garanzia dei Prodotti (d'ora in avanti, "Reclamo in Garanzia") dovranno essere notificati dall'Acquirente a MEI per iscritto (d'ora in avanti, "Notifica del Reclamo in Garanzia").

12.2 Ciascuna Notifica del Reclamo in Garanzia:

- a) dovrà essere presentata dall'Acquirente, a pena di decadenza, senza ritardo e, in ogni caso, non oltre 8 (otto) giorni dalla scoperta della presunta difformità o difettosità o mancanza di qualità dei Prodotti (con riferimento ai difetti palesi la data di scoperta sarà la Data di Spedizione). In ogni caso, l'Acquirente non dovrà intraprendere nessun lavoro o uso dei presunti Prodotti difettosi che possa, anche solo potenzialmente,

peggiore i presunti difetti o difformità; e

- b) dovrà includere una chiara indicazione dei Prodotti e una descrizione dettagliata dei presunti difetti o mancanze di qualità o difformità.

12.3 In ogni caso, qualsiasi diritto dell'Acquirente di presentare qualsiasi Reclamo in Garanzia cesserà alla data di scadenza del Periodo di Garanzia applicabile.

12.4 A seguito della ricezione di una Notifica del Reclamo in Garanzia (d'ora in avanti, "Fase Preliminare"), MEI dovrà:

- a) verificare se tale reclamo è in conformità con i termini e le condizioni delle presenti Condizioni Generali e, in particolare, quelli previsti negli Articoli 11 e 12; e
- b) contattare l'Acquirente al fine di svolgere un'indagine preliminare in merito al Reclamo in Garanzia notificato (a tal fine, MEI potrà richiedere all'Acquirente documenti tecnici o fotografie dei presunti Prodotti difettosi).

12.5 A seguito della Fase Preliminare:

- a) se MEI deciderà che il Reclamo in Garanzia è tempestivo, legittimo e fondato, MEI dovrà svolgere il Lavoro in Garanzia, posto che comunque MEI non avrà alcuna responsabilità di nessun tipo nei confronti dell'Acquirente con riferimento a tale Reclamo in Garanzia e purchè l'Acquirente restituisca a MEI i Prodotti difettosi; o
- b) se MEI contesterà o rigetterà, per qualsivoglia ragione, il Reclamo in Garanzia, le Parti dovranno cooperare in buona fede e con la massima diligenza per cercare di trovare una soluzione amichevole sulla questione, posto che, nel caso in cui le Parti non riescano a trovare una soluzione amichevole entro 30 (trenta) giorni, si applicherà l'Articolo 22.2 delle presenti Condizioni Generali.

12.6 In ogni caso, le Parti sin d'ora concordano che:

- a) in nessun caso l'Acquirente avrà il diritto di ritardare, compensare, rinviare o trattenere anche un solo pagamento dovuto a MEI, o l'adempimento di ulteriori obbligazioni ai sensi del presente Contratto, rinunciando anche ad attivare l'art. 1460 del Codice Civile;
- b) qualora MEI ritenga necessario ispezionare i Prodotti oggetto del Reclamo in Garanzia, l'Acquirente dovrà sopportare tutti i costi e le spese associate al trasporto dei Prodotti alla sede di MEI; e
- c) nel caso di sostituzione o riparazione delle Parti di Ricambio da parte di MEI, la Garanzia delle Parti di Ricambio applicabile a tali Prodotti non si potrà considerare rinnovata.

13 RESTITUZIONI

13.1 In ciascun caso in cui l'Acquirente possa restituire i Prodotti a MEI sulla base delle presenti Condizioni Generali, le modalità, i tempi e la data di tale restituzione dei Prodotti dovranno essere sempre prima concordate per iscritto con MEI. MEI avrà in ogni caso il diritto di non accettare la restituzione se i Prodotti sono danneggiati e/o se l'imballaggio non è intatto.

13.2 In ogni caso, il rischio e qualsiasi costo o spesa relativi alla restituzione dei Prodotti a MEI dovranno essere sostenuti dall'Acquirente.

14 RESPONSABILITA' DA PRODOTTO

14.1 MEI non sarà responsabile per nessuna perdita, costo, danno o spesa derivante da qualsivoglia rivendicazione di responsabilità da Prodotto effettuata con riguardo ai Prodotti. L'Acquirente si obbliga ad assicurarsi adeguatamente contro qualsiasi rischio di responsabilità da prodotto tramite una specifica polizza di garanzia.

15 LIMITAZIONI GENERALI DI RESPONSABILITA'

15.1 In aggiunta alle altre limitazioni previste dal Contratto e nella misura massima consentita dalla Legge applicabile (e, quindi, con l'esclusione del dolo o della grave negligenza), le Parti concordano espressamente che, in nessun caso o ipotesi:

- a) MEI sarà responsabile (o avrà alcuna obbligazione risarcitoria) secondo il Contratto danni indiretti, inclusi perdite di profitto o ricavi (lucro cessante), danni alla reputazione o all'avviamento, richieste di risarcimento di terzi, derivanti da o relativi a e/o in connessione con qualsiasi violazione da parte di MEI del Contratto (o qualsiasi uso dei Prodotti); e
- b) MEI sarà responsabile (o avrà alcuna obbligazione risarcitoria) per danni derivanti da: (i) utilizzo improprio di Utensili, Consumabili o Parti di Ricambio; (ii) utilizzo di Utensili, Consumabili o Parti di Ricambio non o.e.m. (original equipment manufacturer); (iii) utilizzo di Utensili, Consumabili o Parti di Ricambio su macchine MEI modificate; (iv) utilizzo di Utensili, Consumabili o Parti di Ricambio difettosi nel caso in cui l'Acquirente sia consapevole del difetto o della non conformità dei Prodotti.
- c) la responsabilità di MEI per qualsiasi ragione o titolo relativa o connessa con i Prodotti (inclusa la Responsabilità da Prodotto), con la vendita o produzione degli stessi e/o, in ogni caso, ai sensi del Contratto (incluse responsabilità contrattuali, extra-contrattuali e/o da prodotto di qualsiasi genere) eccederà un importo pari al totale valore di ciascun singolo Contratto (d'ora in avanti, "Tetto Generale"); e
- d) MEI avrà qualsivoglia obbligazione risarcitoria nei confronti dell'Acquirente prima che (e finché) la responsabilità di MEI non sia stata accertata da un giudizio definitivo.

16 RESPONSABILITA' DELL'ACQUIRENTE

16.1 L'Acquirente dovrà risarcire e tenere indenne MEI da e nei confronti di tutte le perdite, i costi e le spese derivanti da o in qualsiasi modo connessi con qualsivoglia atto o omissione dell'Acquirente.

17 PROPRIETA' INTELLETTUALE

17.1 L'Acquirente riconosce e accetta che MEI ha la proprietà o che usa legittimamente tutte le Proprietà Intellettuali relative al progettazione e alla fabbricazione dei Prodotti (d'ora in avanti, "Prodotti IP") e l'Acquirente non contesterà mai direttamente o indirettamente tale proprietà o uso.

17.2 L'Acquirente non registrerà o sfrutterà (neanche tramite sfruttamento commerciale), né consentirà o supporterà la registrazione o lo sfruttamento da parte di Parti Terze di alcuno dei Prodotti IP.

17.3 L'Acquirente si impegna a non riprodurre, copiare, duplicare, modificare, disassemblare, scomporre e/o decodificare in qualsiasi modo i Prodotti, e si impegna a non tentare in alcun modo di determinare le funzionalità dei Prodotti al fine di conseguire la capacità di alterare o riprodurre tali funzionalità

17.4 L'Acquirente inoltre riconosce e accetta che non acquisterà alcun diritto, titolo o interesse nei Prodotti IP come

conseguenza dell'esecuzione del Contratto.

- 17.5 Qualsiasi miglioramento apportato ai Prodotti o ai Prodotti IP (d'ora in avanti, collettivamente, "**Miglioramenti dei Prodotti**") saranno di esclusiva proprietà di MEI. Nel caso in cui tali Miglioramenti dei Prodotti siano suggeriti, concepiti, sviluppati, inventati, o autorizzati dall'Acquirente, anche tali miglioramenti saranno di esclusiva proprietà di MEI e l'Acquirente assegnerà tutti detti diritti a MEI gratuitamente. Nel caso in cui e nella misura in cui tale trasferimento di proprietà non sia legalmente consentito, l'Acquirente sin d'ora concede e/o irrevocabilmente accetta di concedere a MEI una libera e illimitata, esclusiva, gratuita, irrevocabile, universale licenza di usare tali Miglioramenti dei Prodotti.
- 17.6 L'Acquirente avviserà immediatamente e senza ritardo MEI per iscritto se una qualsiasi Parte Terza sollevi un qualsivoglia reclamo riguardante i Prodotti o i Prodotti IP o violi tali Prodotti IP. Per qualsiasi questione, MEI avrà diritto di decidere, a sua sola discrezione, se e quali azioni intraprendere e avrà l'esclusivo controllo su e condurrà tutti i reclami e i procedimenti. In ogni caso, l'Acquirente fornirà a MEI ogni assistenza o supporto in tutte le azioni giudiziarie o stragiudiziarie a difesa dei Prodotti o dei Prodotti IP.
- 17.7 Nel caso in cui i Prodotti siano fabbricati da MEI sulla base di specifiche tecniche, disegni, dati o requisiti forniti dall'Acquirente, l'Acquirente dovrà risarcire, difendere e tenere indenne MEI, i suoi agenti, dipendenti, successor e clienti da qualsiasi reclamo, richiesta, perdita, danno, responsabilità o spesa (incluse ragionevoli spese legali) relativi al fatto che i Prodotti (effettivamente o presumibilmente) violano un qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di Terze Parti.

18 RISERVATEZZA

- 18.1 La Parte Ricevente: (a) dovrà mantenere, e fare in modo che il proprio personale mantenga, strettamente riservate e non divulgare a nessuna Parte Terza le Informazioni Riservate; (b) non dovrà usare, e non dovrà permettere al suo personale di usare, nessuna Informazione Riservata se non in accordo con le presenti Condizioni Generali; (c) dovrà esercitare tutti i ragionevoli sforzi (e in nessun caso meno della ragionevole cura) al fine di impedire al personale non autorizzato o a Parti Terze di accedere alle Informazioni Riservate; (d) non dovrà divulgare le Informazioni Riservate a soggetti diversi da direttori, dipendenti, agenti o consulenti, della Parte Ricevente o delle sue affiliate ("**Rappresentanti**"), che abbiano necessità di conoscere tali Informazioni Riservate al fine di adempiere alle loro obbligazioni in base a questo Contratto e purchè prima di qualsiasi divulgazione, tali Rappresentanti siano informati della natura confidenziale delle Informazioni Riservate e siano istruiti sul mantenerne la confidenzialità e, in ogni caso, siano vincolati ad un obbligo di legge o contrattuale che preveda obbligazioni di riservatezza restrittive almeno quanto quelle del presente Contratto; e (e) sarà in ogni caso responsabile per tutte le azioni del suo personale, inclusa qualsivoglia violazione delle presenti condizioni (d'ora in avanti, collettivamente, "**Obbligazioni di Riservatezza**").
- 18.2 Nel caso in cui la Parte Ricevente venga a conoscenza di una qualsiasi violazione delle Obbligazioni di Riservatezza dovrà prontamente avvisare per iscritto la Parte Divulgante di tale violazione.
- 18.3 Le Informazioni Riservate possono essere divulgate dalla Parte Ricevente nella misura in cui ciò sia richiesto al fine di conformarsi ad un ordine del tribunale, uno statuto o direttiva governativa o alla Legge applicabile, posto che in tal caso la Parte Ricevente dovrà avvisare prontamente per iscritto la Parte Divulgante (salvo che non sia vietato dalla Legge applicabile) prima che tale Informazione Riservata sia divulgata e dovrà cooperare con la Parte Divulgante nel caso in cui Parte Divulgante decida di richiedere un ordine protettivo o altri idonei rimedi finalizzati a impedire (o limitare per quanto permesso dalla Legge Applicabile) la divulgazione di tali Informazioni Riservate. In ogni caso, la Parte Ricevente dovrà divulgare esclusivamente quella parte delle Informazioni Riservate che gli è legalmente richiesto di rivelare.

- 18.4** Su richiesta della Parte Divulgante, la Parte Ricevente dovrà prontamente restituire alla Parte Divulgante tutte le Informazioni Riservate. La Parte Ricevente avrà il diritto di mantenere una (1) copia di ciascun documento contenente le Informazioni Riservate nei suoi file riservati per il tempo necessario a conformarsi alla Legge applicabile posto che, comunque, le Obbligazioni di Riservatezza dovranno continuare ad applicarsi in relazione a qualsiasi Informazione Riservata mantenuta dalla Parte Ricevente e per tutto il tempo in cui siano mantenute da tale Parte.
- 18.5** Le Obbligazioni di Riservatezza saranno valide ed efficaci dal momento di entrata in vigore del Contratto e per il successivo periodo di 15 (quindici) anni (a meno che le Informazioni Riservate non siano segreti commerciali come disciplinato dalla legge applicabile - come la Direttiva 2016/943/UE come attuata a livello locale - , in tal caso gli obblighi di cui al presente articolo saranno validi ed efficaci fino a quando le Informazioni Riservate previste non cesseranno di costituire e di essere protette come segreti commerciali).
- 18.6** La Parte Ricevente sin d'ora riconosce e accetta che qualsiasi violazione delle Obbligazioni di Riservatezza può causare un danno irreparabile per la Parte Divulgante e, di conseguenza, in caso di una qualsiasi di queste violazioni o minacciate violazioni, la Parte Divulgante avrà il diritto di far valere qualsiasi rimedio previsto dal presente Contratto o dalla legge (inclusa, senza limitazioni, la richiesta ai tribunali competenti di provvedimenti immediati e urgenti quali ingiunzioni) al fine di prevenire divulgazioni non autorizzate delle Informazioni Riservate.

19 RISOLUZIONE

- 19.1** In aggiunta a tutti gli altri rimedi previsti dalla Legge o specificati nel Contratto, MEI avrà il diritto di risolvere immediatamente il Contratto ai sensi dell'Articolo 1456 del Codice Civile tramite notifica scritta all'Acquirente, nel caso in cui si verifichi uno dei seguenti eventi:
- a) qualsiasi ritardo o rinvio di pagamento superiore a 15 (quindici) giorni; e
 - b) violazioni da parte dell'Acquirente di una o più delle obbligazioni previste negli Articoli: 8.2 e 8.3 (trasferimento del rischio e riserva di proprietà); 17 (proprietà intellettuale); 18.1 (riservatezza); 23.1 (cessione di diritti e obblighi); e
 - c) il verificarsi di uno o più degli eventi descritti nei seguenti Articoli: 5.4 (ritardo nella spedizione attribuibile all'Acquirente); 7.2(d) e 7.2(g) (ritardo nei pagamenti e condizioni finanziarie dell'Acquirente che minacciano la capacità di pagare); e
 - d) l'Acquirente sia dichiarato fallito o insolvente ai sensi della Legge applicabile o entri in liquidazione sia volontariamente che involontariamente o venda e alieni tutti i suoi beni per motivi diversi da una vendita o fusione in buona fede.

20 SUBFORNITURA

- 20.1** MEI avrà il diritto di avvalersi di subfornitori per l'adempimento delle obbligazioni del Contratto.

21 FORZA MAGGIORE

- 21.1** La Parte Interessata dovrà mandare un avviso scritto dell'Evento di Forza Maggiore all'altra Parte senza ritardo.
- 21.2** La Parte Interessata è liberata dal dovere di adempiere alle sue obbligazioni ai sensi dell'Contratto e da qualsiasi responsabilità sui danni o da qualsiasi altro rimedio contrattuale per la violazione del contratto, a partire dal momento in cui si verifica l'Evento di Forza Maggiore notificato all'altra Parte.

- 21.3 Quando l'effetto dell'Evento di Forza Maggiore è temporaneo, le conseguenze previste nel precedente Articolo 21.2 si applicheranno solo fintantochè l'Evento di Forza Maggiore impedirà alla Parte Interessata l'adempimento delle sue obbligazioni contrattuali.
- 21.4 La Parte Interessata è obbligata a prendere tutte le misure ragionevoli per limitare l'effetto dell'Evento di Forza Maggiore sull'esecuzione del Contratto.
- 21.5 Le Parti concordano sin d'ora che il Contratto può essere risolto da ciascuna Parte se la durata dell'Evento di Forza Maggiore supera i 120 (centoventi) giorni.

22 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

- 22.1 Il Contratto sarà regolato e interpretato dalla legge italiana. In caso di conflitto tra le disposizioni del Contratto e le disposizioni della Convenzione di Vienna sulla Vendita Internazionale dei Beni del 1980, prevarranno sempre le disposizioni del Contratto.
- 22.2 Qualsiasi controversia derivante da o in connessione con il Contratto, inclusi i rimedi provvisori e le ingiunzioni, saranno soggetti alla giurisdizione esclusiva del Tribunale di Bergamo.

23 MISCELLANEA

- 23.1 MEI può cedere i suoi diritti e obblighi ai sensi del Contratto a Parti Terze senza il previo consenso dell'Acquirente. I diritti e gli obblighi dell'Acquirente ai sensi del Contratto non sono cedibili o trasferibili dall'Acquirente senza il previo scritto consenso di MEI.
- 23.2 Qualsiasi disposizione del Contratto che sia dichiarata invalida o inefficace da un qualsiasi tribunale avente giurisdizione e competenza non influirà sulla validità o efficacia di qualsiasi altra disposizione del Contratto o della stessa disposizione invalida e inefficace in qualsiasi altra situazione o giurisdizione. Qualsiasi disposizione del Contratto ritenuta invalida o inefficace solo parzialmente o gradualmente rimarrà pienamente in vigore ed efficace nella misura in cui non ritenuta invalida o inefficace.
- 23.3 Nessuna rinuncia a qualsivoglia disposizione del Contratto sarà valida a meno che la rinuncia non sia scritta e sottoscritta dalla Parte rinunciante. La circostanza che una Parte in qualsiasi momento non esiga l'adempimento di una qualsiasi disposizione del presente Contratto non influirà sui diritti di tale Parte di far rispettare in un momento successivo tale disposizione. Nessuna rinuncia da parte di ciascuna Parte di una qualsiasi violazione del presente Contratto dovrà considerarsi estesa a nessun'altra violazione del presente o pregiudicante in nessun modo nessun diritto derivante da qualsiasi altra violazione.

24 CLASUOLA NO RUSSIA E NO BIELORUSSIA

- 24.1 Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12 octies del Regolamento (UE) 833/2014, come modificato dal Regolamento (UE) 1469/2024, e dell'articolo 8 octies del Regolamento (UE) 765/2006, come modificato dal Regolamento (UE) 1865/2024, è espressamente vietata all'Acquirente la riesportazione in Russia e/o in Bielorussia e/o la riesportazione per uso in Russia e/o in Bielorussia, comunque realizzata, sia direttamente che indirettamente, dei Prodotti forniti da Mei, indipendentemente dal titolo e dal soggetto giuridico in forza del quale la fornitura, il trasferimento o la riesportazione siano attuati.
- 24.2 In caso di violazione del divieto previsto al comma che precede, Mei avrà diritto di applicare una penale pari al 20% del prezzo di acquisto, immediatamente esigibile, di cui le Parti si danno reciprocamente atto della congruità in



V. 3 – 29/07/2024

ragione dell'importanza del rispetto degli obblighi contrattuali posti a carico dell'Acquirente per le finalità della richiamata normativa comunitaria. E' fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno subito da Mei in conseguenza dell'inadempimento dell'Acquirente e l'esperimento di ogni altro rimedio previsto nel presente Contratto per il caso di violazione, da parte dell'Acquirente, degli obblighi e dei divieti posti a suo carico

24.3 Fermo quanto precede, l'Acquirente è stato altresì reso edotto che la conoscenza da parte di Mei della violazione degli obblighi posti a carico dell'Acquirente medesimo ai sensi della presente clausola comporterà obblighi di segnalazione alle competenti Autorità da parte di Mei